

ARTICOLO 28.º

I bastimenti a vela in cammino devono lasciar libera la rotta ai bastimenti a vela o battelli che peschino con reti, lenze o tramagli. Questa regola però non dà il diritto ai bastimenti o battelli occupati nella pesca d'imbarazzare un passo frequentato da bastimenti che non siano bastimenti o battelli da pesca.

ARTICOLO 27.º

Nel seguire o nell'interpretare queste norme si dovranno tenere nel debito conto tutti i pericoli di navigazione e di collisione e tutte le speciali circostanze che possano rendere necessario dipartirsi dalle norme sopra dette, allo scopo d'evitare un pericolo immediato.

Segnali acustici per bastimenti in vista l'uno dell'altro.

ARTICOLO 28.º

Le parole « squillo breve » usate in questo articolo significheranno uno squillo della durata di circa un secondo.

Quando i bastimenti sono in vista l'uno dall'altro, un piroscafo in cammino che cambi la sua rotta in conformità di autorizzazione o prescrizioni di questo regolamento, dovrà indicare la sua manovra per mezzo dei seguenti segnali fatti con il fischio a vapore o con la sirena, cioè :

- Uno squillo breve per significare: « sto accostando a dritta »;
- Due squilli brevi per significare; « Sto accostando a sinistra »;
- Tre squilli brevi per significare: « Vado indietro a tutta forza ».

Nessun bastimento deve trascurare in qualsiasi circostanza le necessarie precauzioni.

ARTICOLO 29.º

Nulla di quanto è prescritto in questo regolamento potrà affrancare un bastimento qualsiasi, o il suo proprietaria.